



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO "HONORIS CAUSA"

Deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 29 luglio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 agosto 2019.

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento di Diploma Accademico di secondo livello *honoris causa* da parte dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in conformità con quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 2 – Definizione

La Diploma Accademico di secondo livello *honoris causa* è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità di indubbio rilievo artistico, scientifico, culturale o sociale, chiaramente riconosciuto a livello pubblico nazionale o internazionale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum del corso di studio in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 – Criteri di incompatibilità

Il conferimento di cui al presente regolamento riguarda esclusivamente il titolo. Non è consentito il conferimento a chi è già in possesso di altra Diploma Accademico di secondo livello o equivalente anche ad honorem, nello stesso ambito disciplinare.

Art. 4 – Modalità di conferimento

1. La proposta di conferimento del Diploma Accademico di secondo livello *honoris causa* è deliberata dal Consiglio Accademico con delibera assunta a maggioranza, con votazione segreta.
2. E' possibile avanzare proposte solo su Corsi di studio che abbiano già completato la prima durata legale.
3. La proposta deve indicare l'esatta denominazione del titolo che si intende conferire, con l'indicazione della Scuola e del Dipartimento di afferenza ed essere corredata di un curriculum vitae e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. La proposta è inviata al Direttore, il quale previa acquisizione del parere del Dipartimento, la sottopone al Consiglio Accademico.
5. Ciascun Dipartimento può avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.

6. L'Accademia può conferire per ogni anno accademico un numero di Diplomi honoris causa nei limiti stabiliti dal MIUR.

7. Conferimenti di particolare interesse istituzionale per l'Accademia possono essere deliberati dal Consiglio Accademico su proposta del Direttore non più di una volta per ogni anno accademico.

8. La delibera del Consiglio Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

9. L'Accademia sostiene i costi del conferimento.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria il giorno stesso dell'emanazione.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.